Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 febbraio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO DEL SENATO

(*Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 1948)

Modificazione approvata dal Senato il 5 febbraio 1964

All'art. 7 è aggiunto il seguente comma:

« Il Presidente, apprezzate le circostanze e sentita la Giunta per il regolamento, può integrare con non più di due membri la composizione della Giunta stessa ».

(1994)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1963, n. 2183.

Assegnazione di quattro dei centoventi posti di professore di ruolo universitario istituiti con la legge 24 luglio 1962, n. 1073, con effetto dall'anno accademico 1964-65.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 luglio 1963, n. 1073, e, in particolare, l'art. 50 con cui, tra l'altro, sono istituiti, per ciascuno degli anni accademici 1963-64 e 1964-65, centoventi nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire tra le Facoltà e gli Istituti di istruzione universitaria, e da destinare per almeno un terzo al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, con i criteri di cui alla legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Veduti i propri decreti in data 23 luglio 1963, n. 1006, e 2 novembre 1963, n. 1784, con i quali veniva fatto luogo alla ripartizione di centoquindici dei centoventi posti di professore universitario di ruolo di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti cinque posti di professore di ruolo di cui due da destinarsi al raddoppiamento di cattedre e tre a normale incremento di organico;

Ravvisata la necessità di procedere, in relazione alle esigenze degli studi, all'assegnazione dei rimanenti tre posti riservati a normale incremento di organico e di un posto per raddoppiamento;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di rettificare parzialmente il citato decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, relativamente all'assegnazione dei posti di professore di ruolo disposta per l'Università di Pisa;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I rimanenti tre posti di professore universitario di ruolo, destinati al normale incremento degli organici delle Facoltà, e uno dei due posti riservati a raddoppiamento di cattedre, con effetto dall'anno accademico 1964-65 sono assegnati alle Facoltà sottoindicate nel modo seguente:

Università di Catania:
Facoltà di medicina e chirurgia:
per il corso di laurea . . . . posti n. 1

Università di Napoli:
Facoltà di medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra di Puericoltura . . . . . . » 1

Università di Padova:
Facoltà di scienze politiche:
per il corso di laurea . . . . . . » 1

Università di Sassari:
Facoltà di medicina e chirurgia:
per il corso di laurea . . . . . . » 1

Art. 2.

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo assegnato, con effetto dall'anno accademico 1964-65, alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere, deve intendersi assegnato alla Facoltà di agraria, per il corso di laurea in Scienze agrarie, nella stessa Università di Pisa.

Art. 3.

All'assegnazione del rimanente posto da destinarsi a raddoppiamento di cattedra si procederà con successivo provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1963, n. 2184.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 8. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: « Storia del movimento sindacale ».

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di « Microbiologia ».

Art. 89. — Alle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la seguente:

Scuola di specializzazione
in Clinica delle malattie nervose e mentali

Alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è annessa la Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali, cui potranno essere ammessi non più di dieci allievi per ogni anno di corso.

La Scuola ha la durata di tre anni.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Primo anno:

1) Anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Psicologia;
4) Clinica delle malattie nervose e mentali (1° corso).

Secondo anno:

1) Clinica delle malattie nervose e mentali (2° corso);
2) Psicopatologia generale;
3) Semeiotica psichiatrica;
4) Semeiotica neurologica;
5) Anatomia patologica del sistema nervoso;
6) Elettroencefalografia.

Terzo anno:

1) Clinica delle malattie nervose e mentali (3° corso);
2) Neuro-oftalmologia;
3) Otoneurologia;
4) Neurochirurgia;
5) Neuroradiologia;
6) Psichiatria forense.

Gli esami nelle materie con svolgimento pluriennale saranno sostenuti alla fine dell'ultimo anno di corso.

Per quant'altro si riferisce alla Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali si fa riferimento alle norme generali che regolano altre Scuole di specializzazione medico-chirurgiche esistenti presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2185.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica, sia per l'indirizzo organico biologico che per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, è aggiunto quello di: « Chimica fisica tecnica ».

Art. 38. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale è aggiunto quello di « Chimica fisica tecnica ».

Art. 44. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Statistica e biometria;
Sedimentologia;
Geologia regionale;
Vulcanologia;
Idrobiologia e pescicoltura;
Citologia;
Cristallochimica;
Entomologia;
Micropaleontologia;
Mineralogia applicata.

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Biologia molecolare;
Cristallografia;
Endocrinologia comparata;
Fisiologia cellulare;
Paleobotanica;
Radiobiologia;
Idrobiologia e pescicoltura;
Entomologia;
Farmacologia;
Biometria.

Art. 48. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Vulcanologia;
Geologia degli idrocarburi;
Geologia stratigrafica;
Geotecnica;
Mineralogia sistematica;
Petrografia applicata;
Paleobotanica.

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di: « Fisiopatologia vegetale » (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1963, n. 2186.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Giuseppe Cesare Abba », di Roma.

N. 2186. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Giuseppe Cesare Abba », di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2187.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Molinazzo del comune di Cormano (Milano), riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima ed autorizzazione ad accettare una donazione.

N. 2187. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 11 giugno 1962, integrato con dichiarazione del 16 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Molinazzo del comune di Cormano (Milano) e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima sede della Parrocchia stessa. La Chiesa anzidetta viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in un complesso immobiliare valutato lire 32.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1963, n. 2188.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Centro Nascita Montessori », con sede in Roma.

N. 2188. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Centro Nascita Montessori », con sede in Roma, costituito con atto pubblico in data 28 giugno 1961, n. 32665 di repertorio, a rogito dott. Giorgio Albertazzi di Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1963, n. 2189.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Tito (Potenza).

N. 2189. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Tito (Potenza), già scuola di avviamento professionale a tipo commerciale (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2190.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola di Platea, sita nel comune di Scalea (Cosenza).

N. 2190. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola di Platea, sita nel comune di Scalea (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2191.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo, sita nel comune di Acquarica del Capo (Lecce).

N. 2191. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo, sita nel comune di Acquarica del Capo (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 106. — VILLA

LEGGE 4 febbraio 1964, n. 6.

Concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo straordinario di 5 miliardi di lire per l'anno 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno solare 1963, la concessione a favore del comune di Roma di un contributo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

La somma di lire 5 miliardi di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1964

SEGNI

MORO — TAVIANI — GIOLITTI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 7.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di B.M.V. di Loreto, nel comune di Licata (Agrigento).

N. 7. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 6 febbraio 1963, integrato con due dichiarazioni entrambe in data 23 settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di B.M.V. di Loreto nel comune di Licata (Agrigento), ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 8.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Tre Santi Martiri Sisinio, Martirio e Alessandro, detta anche dei Tre Santi, nel comune di Bolzano.

N. 8. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 24 maggio 1963, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 1° e 9 luglio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia dei Tre Santi Martiri Sisinio, Martirio e Alessandro, detta anche dei Tre Santi, nel comune di Bolzano, ed all'istituzione di quattro uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 9.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pace, sita nel comune di Lecce.

N. 9. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pace, sita nel comune di Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 10.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sita nel comune di Casarano (Lecce).

N. 10. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sita nel comune di Casarano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1963.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1963, registro n. 23 Finanze, foglio n. 150;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 15 novembre 1963;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 31 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 agosto 1963:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Ananas, per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 13 gennaio 1964)	14 gennaio 1964	13 luglio 1964
2. Apparecchi da registrazione per la registrazione di di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 gennaio 1964)	7 gennaio 1964	6 luglio 1964
3. Bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino al 7 gennaio 1964)	8 gennaio 1964	7 luglio 1964
4. Colimicina metasulfonato e colimicina solfato, da sottoporre a controlli vari ed a eventuale depurazione (con validità fino al 19 gennaio 1964)	20 gennaio 1964	19 luglio 1964
5. Fusti di ferro contenenti olii greggi genuini di oliva, da purificare in regime di temporanea importazione, per essere vuotati e riesportati, vuoti o pieni, quando anche non sussista la clausola della restituzione al mittente (con validità fino al 17 gennaio 1964)	18 gennaio 1964	17 luglio 1964
6. Ghisa di affinazione, da trasformare in lingotti di acciaio comune, fine al carbonio e legato (con validità fino al 5 gennaio 1964)	6 gennaio 1964	5 luglio 1964
7. Heptacloro e malathion, per la fabbricazione di insetticidi domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 gennaio 1964)	31 gennaio 1964	30 luglio 1964
8. Legno di faggio, greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 gennaio 1964)	28 gennaio 1964	27 luglio 1964
9. Olio di semi, per essere impiegato nella produzione della maionese (con validità fino al 9 gennaio 1964)	10 gennaio 1964	9 luglio 1964
10. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante), per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli (con validità fino al 3 gennaio 1964)	4 gennaio 1964	3 luglio 1964
11. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata (con validità fino al 1° gennaio 1964)	2 gennaio 1964	1° luglio 1964
12. Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 220 gr. il metro quadrato, per essere apparecchiati, tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 19 gennaio 1964)	20 gennaio 1964	19 luglio 1964
13. Tubi di vetro per lampade fluorescenti, per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo (con validità fino al 19 gennaio 1964)	20 gennaio 1964	19 luglio 1964
14. Xilolo raffinato, per la fabbricazione di insetticidi, per l'agricoltura e per la disinfestazione di comunità, di aggregati urbani, ecc. (con validità fino al 30 gennaio 1964)	31 gennaio 1964	30 luglio 1964

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1963

Il Ministro per il commercio con l'estero
TRABUCCHI

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1964
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 8. — BAIOCCHI

(1808)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1964.

Determinazioni delle retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale contro le malattie, alla Gestione INA-Casa ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Novara, sono determinate nella misura stabilita nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1963.

Roma, addì 10 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili
per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di tutte le zone della provincia di Novara

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI							
	LUSSO		1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA		ALTRE CATEGORIE	
	dal 1° luglio al 30 settembre	restanti 9 mesi	dal 1° luglio al 30 settembre	restanti 9 mesi	dal 1° luglio al 30 settembre	restanti 9 mesi	dal 1° luglio al 30 settembre	restanti 9 mesi
1ª Categoria *A*	101.000	93.000	95.000	78.000	89.000	77.000	—	—
1ª Categoria *B*	96.000	83.000	91.000	75.000	83.000	74.000	—	—
2ª Categoria	64.000	57.000	62.000	54.000	58.000	52.000	55.000	49.000
3ª Categoria	49.000	43.000	45.000	41.000	43.000	39.000	42.000	38.000

NOTE: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono comprensive della 13ª mensilità, delle festività nazionali ed infrasettimanali, delle ore straordinarie e del vitto e alloggio.

Per il computo del salario giornaliero, il valore tabellare mensile viene diviso per 26 e moltiplicato per i giorni di effettivo lavoro.

Le indennità di malattia corrisposte dall'INAM sono calcolate sull'effettivo salario corrisposto ai lavoratori.

Gli alberghi della terza categoria e inferiori che sono aperti tutto l'anno, applicheranno le tabelle previste per i nove mesi di minore attività.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(1862)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area a fianco della Chiesa nel comune di Lusiana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 novembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a fianco della Chiesa nel comune di Lusiana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Lusiana;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un punto di vista e belvedere accessibile al pubblico, dal quale si gode un panorama di incomparabile bellezza verso l'altipiano dei Sette Comuni;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Lusiana, a fianco della Chiesa, comprendente i mappali: 854-*a*, 854-*b*, 854-*c*, 786-*a*, 786-*b* della Sezione *A*, Foglio n. 22 del comune di Lusiana, confinanti con la strada comunale Vittarolo mappali 786-*c*, 949-*a*, 679-*c*, 679-*b*, 678, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Lusiana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Seduta tenutasi il 15 novembre 1961, alle ore 15 presso l'Amministrazione provinciale di Vicenza, per la discussione del seguente Ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) LUSIANA (Vicenza) - Proposta vincolo sull'area a fianco della Chiesa.

(*Omissis*).

Convocati dal presidente della Commissione provinciale con lettera 9 novembre 1961, n. 35/61, sono intervenuti i signori:

Cevese dott. Renato, presidente;

Guiotto arch. Mario, soprintendente ai monumenti, vice presidente;

Landi dott. Ferdinando, per i professionisti e gli artisti;

Canova dott. Antonio, funzionario dell'Ente provinciale del turismo di Vicenza, in rappresentanza del presidente dell'Ente stesso.

Assenti giustificati: l'ing. Pietro Maltauro, rappresentante degli industriali.

Assenti non giustificati: il comm. dott. Giovanni Curti, rappresentante degli agricoltori.

Funge da segretario il rag. Mario Nogara, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Vicenza.

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Dopo brevi parole di saluto passa alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

6) LUSIANA - Proposta vincolo sull'area a fianco della Chiesa.

Interviene il sindaco, Maestro Angelo Ronzani.

La Commissione, riconosciuto che l'area a fianco della Chiesa di Lusiana « costituisce il naturale belvedere cui il pubblico si affaccia per ammirare un panorama di incomparabile bellezza verso l'altipiano dei Sette Comuni » all'unanimità stabilisce di proporre il vincolo sui mappali 854-*a*, 854-*b*, 854-*c*, 786-*a*, 786-*b* della Sezione A, del foglio n. 22 del comune di Lusiana, confinanti con la strada comunale Vittarolo mappali 786-*c*, 949-*a*, 679-*c*, 679-*b*, 678, in virtù dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: Renato CEVESE

Il segretario: Mario NOGARA

(1844)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della strada alberata Rovigo-Adria nella provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1397 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Rovigo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 luglio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la strada alberata Rovigo-Adria;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Rovigo, Ceregnano, Villadose e Adria;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto lo obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituisce, in tutta la sua lunghezza, un cospicuo e caratteristico quadro naturale, avente inoltre valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le alberature insistenti sull'arteria stradale Rovigo-Adria, attraverso i comuni di Ceregnano e Villadose, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rovigo.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Rovigo, Adria, Ceregnano e Villadose provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Rovigo

Processo verbale di seduta del 17 *luglio* 1962

L'anno millenovecentosessantadue (1962), il giorno di martedì diciassette (17) del mese di luglio, alle ore 16,30, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Rovigo la Commissione prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, « Protezione delle bellezze naturali », per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. STRADA ALBERATA ROVIGO-ADRIA;
2. Varie.

Sono presenti i signori:

1) il prof. Luigi Gaudenzio di Padova, delegato dal Ministero della pubblica istruzione, quale presidente;

2) il prof. Giacomo Lizzio, della Soprintendenza ai monumenti di Venezia in rappresentanza del soprintendente, con delega del 16 luglio 1962, quale membro di diritto;

3) l'avv. Luigi Turrini, presidente dell'Ente provinciale per il turismo, quale membro di diritto;

4) il dott. Mario Sichirello, rappresentante dell'Associazione industriali della Provincia, quale membro di diritto;

5) il dott. ing. Raffaele Traniello, rappresentante dell'Associazione provinciale agricoltori, quale membro di diritto;

6) il dott. ing. Antonio Pavarin, rappresentante dell'Ordine degli ingegneri della Provincia, quale membro di diritto.

Risultano far parte di diritto della Commissione per lo specifico argomento da trattarsi di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, a termini dell'art. 2 della ricordata legge nonchè dell'art. 4 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, i sindaci dei comuni di Adria, Ceregnano, Rovigo e Villadose, gli stessi sono stati tempestivamente invitati a partecipare alla riunione.

(*Omissis*).

Assiste con funzioni di segretario, l'aggiunto amministrativo della provincia di Rovigo Giunta Pier Francesco.

Il presidente dichiara aperta la seduta e fa constatare che la Commissione è competente per l'odierna sua composizione, a trattare l'ordine del giorno soprariportato.

Quindi il presidente pone in discussione il 1° oggetto del presente ordine del giorno: « Strada alberata Rovigo-Adria ».

(*Omissis*).

Il presidente dà atto che sono entrati nella sala di riunione i signori:

1) il M. Mario Badio, sindaco di Adria;

2) il sig. Luigi Maltarelli, sindaco di Ceregnano;

3) il M. Silvio Baruchello, assessore comunale di Rovigo in rappresentanza del sindaco;

4) il dott. Giacomo Briani, assessore comunale di Villadose, in rappresentanza del sindaco,

i quali tutti risultano far parte di diritto della Commissione, a norma delle soprarichiamate disposizioni di legge, e che pertanto i presenti, da questo momento, assommano al numero di dieci.

(*Omissis*).

Il presidente, accertato che nessun altro dei presenti chiede di parlare, sottopone all'approvazione della Commissione il seguente ordine del giorno:

La Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Rovigo in virtù dell'art. 1, n. 3 della legge 29 *giugno* 1939, *propone che vengano vincolate le alberature* insistenti sull'arteria stradale Rovigo-Adria, per tutta la sua lunghezza, costituenti un peculiare cospicuo e caratteristico abbellimento naturale della zona, avente valore estetico e tradizionale.

In esito a votazione avvenuta per alzata di mano, mediante prova e controprova, che dà *il seguente risultato*:

presenti e votanti n. 10; voti favorevoli n. 10,

il presidente dichiara approvato, all'unanimità, il sopracitato ordine del giorno.

(*Omissis*).

Dopo che il presidente ha constatato che nessuna altra segnalazione viene fatta dai commissari, la seduta viene tolta alle ore 18.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e firmato come segue.

Il presidente: Luigi GAUDENZIO

Il segretario: Pier Francesco GIUNTA

(1843)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visti i decreti ministeriali 22 febbraio 1946 e 15 aprile 1948, con i quali il sig. Belinci Donato è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liqui-

dazione della ex Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti in rappresentanza della categoria dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione;

Vista la lettera dell'ufficio stralcio delle cessate Confederazioni dei lavoratori in data 3 dicembre 1963, n. 5491, con la quale viene indicato, come membro nel predetto Comitato di Sorveglianza il sig. Bellato Giuseppe in sostituzione del sig. Belinci Donato, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Bellato Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti, in sostituzione del sig. Belinci Donato, dimissionario, e in rappresentanza della categoria dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione.

Roma, addì 13 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(1798)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre 1946 e 15 aprile 1948, con i quali il rag. Catalani Guido è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori della agricoltura e delle Federazioni nazionali già ad essa aderenti in rappresentanza dei creditori chirografari;

Vista la lettera dell'Ufficio stralcio della liquidazione delle cessate Confederazioni dei lavoratori in data 22 novembre 1963, n. 30480, con la quale viene indicato come membro del predetto Comitato di sorveglianza il dott. Mezzabarba Emilio in sostituzione del rag. Catalani Guido, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Mezzabarba Emilio è nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle Federazioni nazionali già ad essa aderenti, in sostituzione del rag. Catalani Guido, dimissionario, ed in rappresentanza dei creditori chirografari.

Roma, addì 13 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(1803)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1964.

Nomina di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1962, riguardante la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1962, 1963, 1964;

Vista la deliberazione n. 2, in data 30 novembre 1963, con la quale il predetto Consiglio ha proposto la nomina di altro consigliere, ai sensi dell'art. 6 dello statuto;

Decreta:

Il dott. Mario Benacchio è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1964

Il Ministro: Medici

(1745)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Fra Ferrovieri dello Stato », con sede in Rimini (Forlì), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa di consumo « Fra i Ferrovieri dello Stato », con sede in Rimini (Forlì), dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Fra i Ferrovieri dello Stato », con sede in Rimini (Forlì), costituita in data 26 giugno 1953, per rogito notaio Vincenzo Campatangelo, è messa in liquidazione coatta ammini-

strativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Ferrari Adriano, corso d'Augusto n. 8, Rimini, ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(1765)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVI Fiera Campionaria della Sardegna », in Cagliari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Fiera Campionaria della Sardegna » che avrà luogo a Cagliari dal 7 al 22 marzo 1964 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: De Cocci

(1769)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1964.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio nell'anno 1964 dei semi di cotone destinati alla semina, nei limiti di un contingente di 600 tonnellate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Vista la voce 12.01-G-IV-*a* della suddetta tariffa dei dazi doganali e le note relative;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, per il corrente anno 1964, di semi di cotone destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio ai sensi della voce 12.01-G-IV-*a* della vigente tariffa dei dazi doganali, è stabilito in tonnellate 600 (seicento).

Art. 2.

L'importazione del suddetto contingente potrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Venezia, Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Catania in quote uguali eventualmente interscambiabili.

Art. 3.

Le spedizioni debbono essere effettuate in imballaggi piombati e accompagnate da un certificato rilasciato dal Servizio fitopatologico del Paese di origine, attestante che il prodotto ha un grado di purezza non inferiore al 95% e un grado di germinabilità superiore all'80%.

Art. 4.

L'importatore deve dimostrare alla dogana di essere in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio delle sementi ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, ed è tenuto, altresì, ad indicare, mediante apposita dichiarazione da unire alla matrice della bolletta di importazione, le zone di impiego dei semi di cotone ammessi in esenzione, nonchè i quantitativi destinati a ciascuna zona.

Art. 5.

La dogana emette bolletta di importazione in esenzione da dazio e inoltra i semi di cotone alle rispettive destinazioni con bolletta di accompagnamento appoggiandola all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 6.

La dogana comunicherà al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, e a quello dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, il quantitativo di semi importato in esenzione e le indicazioni fornite dall'importatore, concernenti le zone di impiego e la ripartizione del prodotto fra le zone stesse.

Art. 7.

E' fatto obbligo agli importatori della tenuta di apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico suddetto, in cui, dalla parte del carico, saranno annotate le partite di semi di cotone ammesse in esenzione da dazio con riferimento alle singole bollette d'importazione e, dalla parte dello scarico, le quantità di semi di volta in volta esitate per uso di semina.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1964

Il Ministro: Tremelloni

(1838)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1964.

Integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, col quale è stato delimitato, tra l'altro, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7118, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955, col quale venne delimitato, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, tra l'altro il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio come è indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1955, n. 4371, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 9 luglio 1955, col quale, a rettifica del precedente decreto, furono inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, a termini del secondo e quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, alcuni Comuni della provincia di Bergamo che nel citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, erroneamente erano stati inclusi nell'ambito del bacino imbrifero montano del Chiese;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 31 agosto 1956, con il quale ad integrazione dell'art. 2, lettera *A*, del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, venne tra l'altro precisato che il comune di Cevo (Brescia) è anche compreso nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1959, numero 1267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 4 febbraio 1959, col quale ad integrazione dell'art. 2, lettera *A*) del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, venne precisato che i comuni di Artogne e di Pian Camuno, in provincia di Brescia, sono compresi in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Oglio;

Ritenuto che, giusta la corografia anzidetta, risulta incluso nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Oglio il territorio dei comuni di Borno con la frazione Pian di Borno e di Ossimo con la frazione di Cogno di Ossimo, in provincia di Brescia, ed il territorio dei comuni di Castione della Presolana, con la frazione di Onore e di Spinone dei Castelli, con la frazione Bianzano, in provincia di Bergamo;

Ritenuto che:

a) con decreto presidenziale 2 dicembre 1962, numero 1857, le frazioni di Pian di Borno, e di Cogno di Ossimo sono state staccate dai rispettivi comuni di Borno e di Ossimo e costituite unitamente ad altre frazioni degli stessi Comuni in Comune autonomo con la denominazione di Piancogno;

b) con decreto presidenziale 9 luglio 1958, n. 843, la frazione di Onore è stata staccata dal comune di Castione della Presolana (Bergamo) e ricostituita in Comune autonomo;

c) con decreto presidenziale 11 aprile 1955, n. 500, la frazione di Bianzano è stata staccata dal comune di Spinone dei Castelli (Bergamo) e costituita in Comune autonomo;

Considerato che anche il territorio del nuovo comune di Piancogno, in provincia di Brescia, oltre ad essere rivierasco di grande derivazione d'acqua per produzione di forza motrice avente opere di presa ricadenti in tutto nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, ricade in parte nello stesso perimetro;

Che anche i territori dei nuovi comuni di Onore e di Bianzano, in provincia di Bergamo, ricadono in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Oglio;

Che, pertanto, è opportuno integrare con la indicazione dei Comuni anzidetti le lettere *A*) e *B*) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7118, sotto le quali sono elencati, rispettivamente, i Comuni della provincia di Brescia e di quella di Bergamo compresi in tutto od in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Oglio, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o quali rivieraschi, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 1;

Visti i rapporti in data 10 luglio 1963, n. 1250 e 13 dicembre 1963, n. 1053, della Sezione idrografica per il Po di Milano;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione dell' art. 2, lettere *A*) e *B*) del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955, rimane precisato che il comune di Piancogno, in provincia di Brescia, ed i comuni di Onore e Bianzano, in provincia di Bergamo, sono compresi in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, ai sensi dell'articolo 1, secondo e quinto comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 7 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(1767)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1964.

Integrazione del decreto ministeriale 26 gennaio 1960, col quale è stato delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano del Cherio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7118, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955, col quale venne delimitato, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, tra l'altro il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio come è indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1955, n. 4371, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 9 luglio 1955, col quale, a rettifica del precedente decreto, furono inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, a termini del secondo e quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, alcuni Comuni della provincia di Bergamo che nel citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, erroneamente erano stati inclusi nell'ambito del bacino imbrifero montano del Chiese;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 31 agosto 1956, con il quale ad integrazione dell'art. 2, lettera *A*, del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, venne tra l'altro precisato che il comune di Cevo (Brescia) è anche compreso nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1959, numero 1267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 4 febbraio 1959, col quale ad integrazione dell'art. 2, lettera *A*) del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, venne precisato che i comuni di Artogne e di Pian Camuno, in provincia di Brescia, sono compresi in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Oglio:

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1960, numero 5959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1960, con il quale, a modifica dell'articolo 1 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7118, il bacino del fiume Cherio è stato staccato dal perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Oglio e delimitato separatamente e distintamente come è indicato nella corografia al 100.000, che fa parte integrante dello stesso decreto, stralciata da quella vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che giusta la corografia annessa al citato decreto ministeriale 26 gennaio 1960, n. 5959, risulta incluso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Cherio il territorio del comune di Spinone dei Castelli con la frazione Bianzano, in provincia di Bergamo;

Che, con decreto presidenziale 11 aprile 1955, n. 500, la frazione Bianzano è stata staccata dal comune di Spinone dei Castelli e ricostituita in Comune autonomo;

Che sia il territorio del nuovo comune di Bianzano sia quello del comune di Spinone dei Castelli ricadono, in parte, entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Cherio;

Che, pertanto, è opportuno integrare con la indicazione del comune di Bianzano l'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 1960, n. 5959, nel quale sono elencati i Comuni della provincia di Bergamo compresi in tutto o in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Cherio, ai sensi del secondo e quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il rapporto in data 10 luglio 1963, n. 1250, della sezione idrografica per il Po di Milano;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 1960, n. 5959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1960, rimane precisato che il comune di Bianzano (Bergamo), è compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Cherio, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 7 febbraio 1964

(1768) *Il Ministro*: PIERACCINI

ORDINANZA MINISTERIALE 24 gennaio 1964.

Disciplina sanitaria per il trasferimento in Sardegna di bestiame e carni ai fini della prevenzione dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Viste le proprie ordinanze del 21 dicembre 1960 e del 30 dicembre 1962 che dettano norme per il trasferimento in Sardegna degli animali recettivi all'afta epizootica e delle loro carni:

Ritenuto necessario aggiornare le predette disposizioni;

Ordina:

Art. 1.

Il trasferimento in Sardegna degli animali bovini, ovini, caprini e suini, a qualsiasi scopo essi siano destinati, è consentito a condizione che gli stessi provengano da zone indenni da afta epizootica e che siano stati trattati contro tale malattia con vaccino trivalente da almeno 15 giorni e da non oltre 4 mesi.

Art. 2.

L'avvenuta vaccinazione antiaftosa deve essere attestata dal veterinario comunale a tergo del mod. n. 4, ai sensi dell'art. 32 del vigente regolamento di polizia veterinaria, nel quale devono essere riportati anche i contrassegni o le marcature, necessarie per la sicura identificazione di ciascun animale.

Qualora gli animali non risultino provvisti di tali contrassegni si dovrà procedere alla idonea applicazione di questi.

Art. 3.

Gli animali di cui all'art. 1, provenienti dall'estero e destinati direttamente in Sardegna, sono soggetti alle stesse norme previste per quelli destinati in tutto il territorio nazionale.

Di conseguenza, i veterinari dei porti di imbarco controlleranno che gli animali siano sani, che risultino tutti provvisti dei prescritti marchi di escissione al padiglione auricolare e, secondo che trattisi di animali da vita o da macello, siano scortati rispettivamente dai certificati sanitari modelli A o B rilasciati dai veterinari di confine.

Gli animali da vita che non risultino vaccinati contro l'afta epizootica saranno sottoposti a detto trattamento all'arrivo a destinazione.

Gli animali che sono importati a scopo di macellazione dovranno raggiungere direttamente i macelli per i quali sono stati autorizzati.

Art. 4.

Gli animali di cui all'art. 1, da inoltrarsi dal porto di Civitavecchia in Sardegna con nave traghetto, se

provenienti dall'estero od anche dal territorio nazionale, ma comunque viaggianti da più di 24 ore, oltre a sottostare alle norme di cui ai precedenti articoli, all'arrivo alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, devono essere scaricati alla presenza del veterinario comunale, abbeverati e foraggiati prima di essere inoltrati nell'Isola.

Art. 5.

In ogni caso, il veterinario del porto di imbarco dovrà constatare lo stato di salute degli animali, controllare la regolarità e la rispondenza dei certificati sanitari di scorta ed apporvi il proprio visto.

Nessun compenso è dovuto al sanitario per tale vigilanga nell'orario di servizio.

Art. 6.

Le navi, i carri ferroviari e gli autoveicoli che hanno trasportato animali dovranno essere sottoposti, dopo lo scarico, alle prescritte operazioni di lavaggio e di disinfezione, secondo il disposto del capo X del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle istruzioni annesse.

E' vietato lo scarico, sul territorio sardo o nelle acque costiere dell'Isola, della lettiera e degli altri materiali di rifiuto, possibili veicoli di contagio.

Art. 7.

Le carni fresche refrigerate o congelate provenienti da animali delle specie di cui all'art. 1, da trasferirsi in Sardegna, debbono essere scortate rispettivamente dal mod. n. 1 e dal mod. n. 2 a norma degli articoli 40 e 42 del vigente regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni. Sul retro di detti modelli deve risultare l'attestazione del veterinario comunale, comprovante che le carni stesse provengono da animali sicuramente indenni da afta epizootica.

Le carni, quando vengono trasportate come collettame, devono essere ricoperte da idonei involucri costituiti da mussolina bianca all'interno e da tela di sacco all'esterno.

Art. 8.

Le carni fresche refrigerate o congelate di origine estera, destinate direttamente in Sardegna, devono essere scortate dal certificato sanitario mod. 28-A. Quando dette carni estere risultano già nazionalizzate, sul retro dei modelli n. 1 e n. 2, di cui al precedente articolo, deve essere dichiarata la provenienza estera delle carni stesse con gli estremi del citato mod. 28-A.

Art. 9.

I veterinari dei porti di imbarco sono tenuti a controllare la regolarità dei certificati di scorta alle carni e la loro rispondenza alle norme sancite nella presente ordinanza.

Nessun compenso è dovuto al sanitario per tale vigilanza nell'orario di servizio.

Art. 10.

E' vietato lo scarico sul territorio sardo di carni delle provviste di bordo e di qualsiasi avanzo di cucina delle navi.

Art. 11.

Le ordinanze 21 dicembre 1960 e 30 dicembre 1962, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 e n. 18, rispettivamente del 31 dicembre 1960 e del 21 gennaio 1963 debbono intendersi abrogate dal giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 12.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno 1° aprile 1964.

Roma, addì 24 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: GRAZIOSI

(1867)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 febbraio 1964.
Proroga della gestione commissariale del comune di Santulussurgiu.

Relazione illustrativa

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 novembre 1963 venne sciolto il Consiglio comunale di Santulussurgiu, il quale, nonostante formali diffide della Prefettura e dell'Assessorato regionale agli enti locali, ha omesso di ottemperare, a numerosi ed essenziali adempimenti di carattere obbligatorio, ai fini del funzionamento stesso della civica Azienda.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, la situazione del comune di Santulussurgiu è, ora, tale da richiedere che l'Amministrazione straordinaria venga ulteriormente prorogata.

Sono, infatti, attualmente in corso di esame da parte del commissario straordinario talune importanti questioni la cui soluzione appare già indirizzata verso prossime conclusioni e che, sotto ogni aspetto, è consigliabile siano realizzate dal commissario anzidetto.

D'altra parte, non sussistono attualmente elementi convincenti e plausibili per dedurne che una nuova consultazione elettorale possa modificare sul piano giuridico e ambientale quella situazione di fatto che a suo tempo ha dato luogo allo scioglimento del Consiglio comunale di Santulussurgiu.

In considerazione di tali motivi, h oritenuto, con l'unito provvedimento, di dover prorogare la gestione straordinaria del comune di Cantulussurgiu.

Il prefetto: PANDOZI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 novembre 1963, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Santulussurgiu ed è stato incaricato il dott. Sergio Sassu, direttore di sezione, commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale;

Ritenuto che la situazione del comune di Santulussurgiu consiglia che venga mantenuta ancora per qualche tempo la gestione commissariale sopratutto per dare modo al commissario straordinario di poter definire talune importanti questioni già in avanzata fase di soluzione;

Attesa pertanto la necessità di prorogare la gestione straordinaria;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 1203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Santulussurgiu è, a termini di legge, ulteriormente prorogata.

Cagliari, addì 2 febbraio 1964

Il prefetto: PANDOZI

(1812)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1964 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco specificata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Lionti Francesco Paolo, residente nel comune di Palermo, dal 24 marzo 1964.

(1817)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1964, il comune di Bologna, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 235.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1998)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1964, il comune di L'Aquila, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.185.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1999)

Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Omignano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.041.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1705)

Autorizzazione al comune di Perdifumo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Perdifumo (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1706)

Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di San Mango Piemonte (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.406.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1707)

Autorizzazione al comune di Romagnano al Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Romagnano al Monte (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 429.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1708)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Tortorella (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.299.753, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1709)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Zagarolo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.194.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1710)

Autorizzazione al comune di Calci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Calci (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1711)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1963, registro n. 47 Difesa-Aeronautica, foglio n. 267, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 1° settembre 1959 dalla ditta « Dickmann Roberto & figlio » avverso il decreto ministeriale n. 388 del 7 gennaio 1959, che respingeva un ricorso avanzato dalla prefata ditta alla Commissione ministeriale per l'esame dei ricorsi sulla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche ».

(1820)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1964, registro n. 3 Difesa-Aeronautica, foglio n. 258, il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato prodotto dal ten. col. C.S.A. Majone Mario, avverso il silenzio-rifiuto di riesame avanzamento per gli anni 1950 e 1951, è inammissibile.

(1848)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1963, registro n. 47 Difesa-Aeronautica, foglio n. 260, il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato prodotto dal dott. Serafini Ferdinando, avverso il decreto presidenziale 14 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1961, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 331, è estinto per rinuncia del ricorrente.

(1849)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Ottavio Mirabelli, nato a Roma il 29 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Roma, in data 4 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1580)

Avviso per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Massimo Romano, nato a Napoli il 1° febbraio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 21 gennaio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1579)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione commissariale e conferma del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1964, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 391, la gestione commissariale dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano è prorogata sino al 12 ottobre 1964 ed il prof. Antonio Fabris viene confermato commissario per l'amministrazione del detto Istituto.

(1595)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, numero 27689/5390, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Alicino Carmela, nata in Andria il 17 febbraio 1916 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 60 riportata in catasto alla particella n. 52/f del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 190.

(1588)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 17 febbraio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,47	622,40	622,46	622,45	622,47	622,47	622,45	621,95	622,47	622,47
$ Can.	576,29	576,05	576,20	576,30	575,60	576,15	576,15	573 —	576,10	576,20
Fr. Sv.	144,01	143,85	143,86	143,855	143,93	143,94	143,845	143,85	143,93	143,90
Kr. D.	90,04	89,97	89,95	89,96	90 —	89,98	89,96	89,02	89,99	90 —
Kr. N.	86,94	86,91	86,94	86,93	87 —	86,92	86,91	86,75	86,93	86,93
Kr. Sv.	120,14	120,08	120,07	120,08	120,05	120,04	120,085	119,90	120,05	120,10
Fol.	172,66	172,67	172,71	172,685	172,70	172,71	172,695	172,55	172,71	172,65
Fr. B.	12,50	12,49	12,4925	12,49	12,485	12,49	12,489	12,37	12,49	12,49
Franco francese	127,04	127,015	127,01	127,015	127 —	127,03	127,03	126,97	127,03	127,03
Lst.	1741,76	1741,05	1741,40	1741,20	1741,25	1741,50	1741,30	1741,20	1741,60	1741,25
Dm. occ.	156,59	156,67	156,695	156,68	156,70	156,70	156,68	156,65	156,70	156,70
Scell. Austr.	24,10	24,09	24,08	24,0875	24,05	24,09	24,0875	24,07	24,09	24,085
Escudo Port.	21,72	21,72	21,73	21,725	21,70	21,72	21,715	21,62	21,72	21,72

Media dei titoli del 17 febbraio 1964

Titolo	
Rendita 5 % 1935	109,70
Redimibile 3,50 % 1934	88,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,425
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,70

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1964

Valuta	
1 Dollaro USA	622,45
1 Dollaro canadese	576,225
1 Franco svizzero	143,85
1 Corona danese	89,96
1 Corona norvegese	86,92
1 Corona svedese	120,082
1 Fiorino olandese	172,69
1 Franco belga	12,489
1 Franco francese	127,022
1 Lira sterlina	1741,25
1 Marco germanico	156,68
1 Scellino austriaco	24,087
1 Escudo Port.	21,72

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda presentata dal sig. Persoglia Daniele, intesa ad ottenere la riduzione, in forma italiana, del cognome del proprio figlio minorenne Antonio, per uniformarlo a quello del richiedente;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Persoglja Antonio, nato a Lubiana, addì 25 maggio 1946, residente a Gorizia, via Cotonificio, n. 2, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Persoglja » in « Persoglia ».

Gorizia, addì 4 febbraio 1964

Il prefetto: PRINCIVALLE

(1845)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, n. 1428/R/Gab., con cui al sig. Gruber Antonio nato a Villabassa il 29 febbraio 1904 venne accordata la riduzione del cognome della forma italiana di Gruberi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 27 novembre 1963 dal sig. Gruberi Giuseppe, figlio del predetto, in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, numero 1428/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Gruberi Giuseppe nato a Dobbiaco il 18 novembre 1937 e residente a Merano viene ripristinato nella forma tedesca di Gruber.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 3 febbraio 1964

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(1814)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventotto posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso per esami a ventotto posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva degli Istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto ministeriale 24 novembre 1962, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 11, 12, 13 e 14 marzo 1964 alle ore 8.

(2003)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a diciannove posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Accertato che nella qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva dei Servizi antincendi sono vacanti diciannove posti.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a diciannove posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei Servizi antincendi, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previsti dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) Il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra

di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose.

II) Ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

III) Il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

IV) Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960, possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età.

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore a metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente articolo 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi, entro il termine di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine, i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5) annotato delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti e di copie autentiche.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Minstero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente articolo 4;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammesso al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I - titolo I - capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche, e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato I.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nelle località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora ritenuti non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto di impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: GAIPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1964
Registro n. 4 Interno, foglio n. 170

PROGRAMMA DI ESAMI

Annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 (allegato 1)

1) Meccanica applicata alle costruzioni: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2) Costruzioni civili ed industriali: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzioni - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3) Fisica tecnologica: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4) Meccanica applicata alle macchine e macchinario: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

5) Idraulica: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

6) Nozioni generali di chimica industriale: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

7) Elettrotecnica: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 5) e 7); la prova orale può cadere su tutto il programma.

(1758)

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1963, registro n. 3 Interno, foglio n. 130 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 19 febbraio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei Servizi antincendi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 10 gennaio 1957 e relative norme di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno avere luogo le prove scritte e la prova pratica del suddetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte e la prova pratica del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei Servizi antincendi, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1962, avranno luogo in Roma nei giorni 16, 17 e 18 marzo 1964, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle).

Roma, addì 5 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

(1850)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1963, n. 12138, avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo degli esami di via Gerolamo Induno, 4 (Aula «B»), alle ore 8,30 dei giorni 22, 23 e 24 aprile 1964.

(1825)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per l'assegnazione di cinquanta borse di studio a studenti universitari che intendano preparare la tesi di laurea presso gli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493;

Visto l'art. 6 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, che autorizza, tra l'altro la concessione di borse di studio;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio a giovani studenti che intendano preparare tesi di laurea presso le Stazioni sperimentali agrarie, i Laboratori universitari aventi funzione di Stazione sperimentale agraria, gli Istituti di olivicoltura ed oleificio, le Cantine sperimentali, l'Istituto nazionale di economia agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per l'assegnazione di cinquanta borse di studio da conferirsi a studenti universitari che intendano preparare la tesi di laurea presso le Stazioni sperimentali agrarie, i Laboratori universitari aventi funzione di Stazione sperimentale agraria, gli Istituti di olivicoltura ed oleificio, le Cantine sperimentali, l'Istituto nazionale di economia agraria, di cui all'unito elenco.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli studenti universitari di cittadinanza italiana che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, non abbiano superato il venticinquesimo anno di età e siano iscritti, per l'anno accademico 1963-64, presso uno dei seguenti corsi di laurea:

scienze agrarie o forestali;
scienze naturali o biologiche;
medicina veterinaria;
chimica;
economia e commercio.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 300.000 lorde. Il pagamento della borsa verrà effettuato al compimento degli studi, a seguito di domanda dell'assegnatario, il quale dovrà allegarvi il certificato rilasciato dall'Università degli studi, dal quale risulti che egli ha conseguito il diploma di laurea entro e non oltre il 31 dicembre 1965, e una dichiarazione del direttore dell'Istituto frequentato, attestante che la tesi di laurea presentata dall'assegnatario è stata preparata presso l'istituto stesso.

Art. 4.

Le domande di partecipazione, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - I.G.RI.S.D.A.T., non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo al Ministero è indicata dal timbro a data apposto dall'ufficio competente.

Nella domanda dovranno indicarsi:

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita del candidato, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

b) la materia nella quale il candidato intende svolgere la propria tesi di laurea;

c) l'Istituto che è disposto a frequentare per la preparazione della tesi di laurea.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di non avere riportato condanne penali o, in caso contrario, le condanne riportate.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato dell'Università con l'indicazione degli esami sostenuti dallo studente nel corso degli studi, nonchè delle relative votazioni;

2) benestare del direttore dell'Istituto presso il quale deve essere preparata la tesi di laurea;

3) un rapporto favorevole del docente universitario che ha assegnato la tesi e che la medesima sia preparata presso l'Istituto scelto dal candidato;

4) gli eventuali altri titoli che il candidato riterrà di presentare;

5) certificato o atto di nascita, oppure altro documento, in carta bollata, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati a questa o ad altra Amministrazione, nonchè ad altro Ente, a qualsiasi titolo.

Il Ministro provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di alcuno dei documenti richiesti. Se qualche documento sarà formalmente imperfetto, verrà rinviato all'interessato con invito a regolarizzarlo entro un termine non superiore a giorni quindici, a pena di decadenza.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta di tre membri da scegliersi tra i direttori degli Istituti di sperimentazione agraria, i docenti universitari ed i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o equiparato.

Art. 6.

La Commissione compilerà la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli, in base al punteggio riportato da ciascuno di essi per i titoli prodotti.

A tal fine, ciascun membro della Commissione disporrà di dieci punti: non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato almeno 21/30.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 7.

Le borse saranno conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine della stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

I candidati che risulteranno vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori il Ministro può assegnare le borse di studio rese disponibili ai candidati che li seguono, secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 3 febbraio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Stazioni sperimentali agrarie

Stazione sperimentale di frutticoltura e di agrumicoltura Acireale.
Stazione agraria sperimentale - Ascoli Piceno.
Stazione enologica sperimentale - Asti.
Stazione agraria sperimentale - Bari.
Stazione sperimentale di maiscoltura - Bergamo.
Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura - Bologna.
Stazione sperimentale di granicoltura - Catania.
Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia - Conegliano.
Stazione sperimentale di batteriologia agraria - Crema.
Stazione di entomologia agraria - Firenze.
Stazione sperimentale di selvicoltura - Firenze.
Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo - Firenze.
Laboratorio autonomo di chimica agraria - Forlì.
Istituto chimico-agrario sperimentale - Gorizia.
Istituto sperimentale di caseificio - Lodi.
Stazione sperimentale di praticoltura - Lodi.
Stazione sperimentale del freddo - Milano.
Istituto sperimentale di meccanica agraria - Milano.
Stazione sperimentale di ortifrutticoltura - Milano.
Stazione sperimentale di zootecnia - Milano.
Stazione agraria sperimentale - Modena.
Stazione sperimentale per le piante officinali - Napoli.
Stazione bacologica sperimentale - Padova.
Laboratorio crittogamico presso Orto Botanico - Pavia.
Stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio - Pescara.
Istituto di cerealicoltura - Università - Pisa.
Stazione sperimentale di granicoltura - Rieti.
Stazione chimico-agraria sperimentale - Roma.
Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica - Roma.
Stazione di patologia vegetale - Roma.
Istituto sperimentale zootecnico - Roma.
Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura - Roma.
Stazione sperimentale di bieticoltura - Rovigo.
Stazione sperimentale di pollicoltura - Rovigo.
Stazione sperimentale di floricoltura - San Remo.
Stazione chimico-agraria sperimentale - Torino.
Laboratorio sperimentale di fitopatologia - Torino.
Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte - Torino.
Stazione agraria sperimentale - Udine.
Stazione sperimentale di risicoltura - Vercelli.

Laboratori universitari aventi funzione di Stazione sperimentale agraria

Laboratorio di chimica agraria dell'Università di Bologna.
Laboratorio di patologia vegetale dell'Università di Bologna.
Laboratorio di chimica agraria e forestale dell'Università di Firenze.
Laboratorio di zootecnia ed ezoognosia dell'Università di Firenze.
Laboratorio di chimica agraria dell'Università di Milano.
Laboratorio di patologia vegetale dell'Università di Milano.
Laboratorio di tecnologia chimico-agraria dell'Università di Perugia.

Laboratorio di chimica agraria dell'Università di Pisa.
Laboratorio di chimica agraria dell'Università di Napoli in Portici.
Laboratorio delle coltivazioni dell'Università di Napoli in Portici.

Istituto di olivicoltura ed oleificio

Istituto sperimentale per l'olivicoltura e l'oleificio - Imperia.
Istituto sperimentale per l'olivicoltura e l'oleificio - Spoleto.

Cantine sperimentali

Cantina sperimentale di Arezzo;
Cantina sperimentale di Barletta.
Cantina sperimentale di Velletri.

Istituto nazionale di economia agraria - Roma.

(1853)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Assegnazione di borsa di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1962, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 18 agosto 1962, con il quale è stato bandito un concorso per il conferimento di sei borse di studio per l'interno dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna e di due borse di studio per l'estero dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendessero compiere un corso di studi e di informazioni per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1963, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 24 aprile 1963, con il quale è stato riaperto di 90 giorni il termine utile per la partecipazione al concorso, limitatamente alle borse di studio per l'interno;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1963, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 20, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Considerato che le borse di studio per l'interno, previste in numero di sei dal bando di concorso, sono andate deserte;

Vista la relazione predisposta dalla Commissione giudicatrice del concorso, dalla quale risulta che il dott. Flaminio Todesca, unico concorrente per la borsa di studio per l'estero, è meritevole del conferimento della borsa di studio richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Flaminio Todesca è dichiarato vincitore, con punti 53 su 100, di una delle borse di studio per l'estero, dell'importo di L. 2.000.000, previste dal concorso nelle premesse indicato.

Art. 2.

Il dott. Todesca è tenuto, a norma dell'art. 5 del bando di concorso, a compiere il seguente corso di studi e ricerche:

a) sviluppare un programma di ricerche sulla idrogassificazione degli oli pesanti, allo scopo di conseguire una completa conversione in gas di tali prodotti;

b) nel quadro di tale ricerca studiare l'influenza delle variabili del processo, il rapporto idrogeno/carica, la pressione di idrogassificazione, il tempo di residenza, la temperatura di cracking e le proprietà dell'olio di carica sui risultati dell'idrogassificazione.

Detto corso, da effettuare presso l'Institute of Gas Technology di Chigago, avrà la durata di almeno sei mesi e dovrà essere portato a termine entro il 30 giugno 1964.

Art. 3.

Il pagamento della borsa di studio al vincitore sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 6 del bando di concorso, previa sospensione al vincitore stesso, a norma del successivo art. 8 del citato bando, degli emolumenti percepiti dalla Stazione perimentale per i combustibili di Milano, dalla quale in atto dipende in qualità di assistente.

Art. 4.

La spesa relativa di L. 2.000.000 grava sul capitolo 58 (residui esercizio 1961-62) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1963

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1963
Registro n. 16 *Industria e commercio, foglio n.* 258

(1791)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 21440 del 31 marzo 1962, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami, alle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1961;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori in seduta 23 gennaio 1964;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso nelle premesse indicate, con votazione su 100:

N.	Nome		Punti	
1.	Castelnuovi Maria Giuseppina	punti	53,112	su 100
2.	Simone Antonia	»	52,937	»
3.	Veneri Delia	»	52,393	»
4.	Milani Antonietta	»	52,348	»
5.	Fettolini Maria	»	51,854	»
6.	Gelmini Elvira	»	50,721	»
7.	Ziletti Antonietta	»	50,270	»
8.	Picinoli Maria	»	50,197	»
9.	Fada Marisa	»	49,850	»
10.	Amolini Viani Caterina	»	49,753	»
11.	Romano Maria	»	49,568	»
12.	Ruffini Giacomina	»	49,368	»
13.	Palini Domenica	»	48,868	»
14.	Chiaffi Anna	»	48,801	»
15.	Averoldi Maria	»	48,464	»
16.	Pezzoli Innocenza	»	48,183	»
17.	Donati Adelina	»	48,156	»
18.	Zanotti Libera Caterina	»	48,062	»
19.	Bertuzzi Angela	»	47,821	»
20.	Cancarini Maria Teresa	»	47,354	»
21.	Franceschini Caterina	»	47,210	»
22.	Belleri Maria Laura	»	47,153	»
23.	Braga Virginia	»	47,028	»
24.	Paderni Merile	»	46,889	»
25.	Marchioni Domenica	»	46,468	»
26.	Carrara Maria	»	46,334	»

27. Celsi Anastasia	punti	45,667	su 100
28. Morandini Ottavia	»	45,548	»
29. Mingardi Laurina	»	45,453	»
30. Angelini Maria	»	45,185	»
31. Giacomelli Iris	»	44,994	»
32. Gregorini Emilia	»	44,857	»
33. Cassavago Rosa	»	44,706	»
34. Dalsanto Angelina	»	44,537	»
35. Amandori Maria Teresa	»	44,531	»
36. Ferrari Regina	»	44,467	»
37. Angeloni Elisabetta	»	44,432	»
38. Uberti Carolina	»	44,366	»
39. Romagnoli Fausta	»	44,187	»
40. Tortelli Angiolina	»	44,148	»
41. Sagalla Luigia	»	44,075	»
42. Noci Martina	»	43,926	»
43. Baronio Teresina	»	43,687	»
44. Montalto Teodolinda	»	43,560	»
45. Franzoni Brigida	»	43,450	»
46. Rossi Maddalena	»	43,437	»
47. Pedersoli Guglielmina	»	43,287	»
48. Pacacuzzi Alma	»	43,187	»
49. Begossi Anna Maria	»	43,126	»
50. Palini Delfina	»	42,774	»
51. Castelnovo Alessandra	»	42,765	»
52. Pongan Francesca	»	42,753	»
53. Bettoni Lucia Maria	»	42,636	»
54. Tomasoni Ismene	»	42,515	»
55. Mometti Alessandra	»	42,406	»
56. Bertozzi Giovanna	»	42,362	»
57. Dusina Emilia	»	42,359	»
58. Zorzi Alda	»	41,740	»
59. Polonioli Giovanna	»	41,636	»
60. Bodini Lucia	»	41,635	»
61. Ossoli Maria	»	41,517	»
62. Baruzzi Caterina	»	41,362	»
63. Galli Agnese	»	41,250	»
64. Migliorati Pierina	»	40,650	»
65. Romelli Teresina	»	40,586	»
66. Crippa Enrica	»	40,368	»
67. Giacobazzi Carmen	»	40,164	»
68. Vaira Bartolomea	»	40,131	»
69. Lanari Evelina	»	39,296	»
70. Olivetti Iolanda	»	39,148	»
71. Giotto Emma	»	38,815	»
72. Olivari Maria	»	38,671	»
73. Belotti Maria Angelica	»	38,531	»
74 Quabba Domenica	»	38,523	»
75. Gasparini Margherita	»	37,275	»
76. Bendandi Laura	»	37,256	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 1° febbraio 1964

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 1° febbraio 1964, con cui è stata approvata la graduatoria delle settantasei candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1961;

Tenuti presenti l'ordine di graduatoria delle candidate idonee e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuna di esse;

Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta col precedente citato decreto e che non ricorrono condizioni per l'applicazione di quella sulla preferenza assoluta:

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della citata legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Castelnovi Maria Giuseppina: Berzo Inferiore;
2) Simone Antonia: Bienno;
3) Veneri Delia: Roè Volciano;
4) Milani Antonietta: Darfo, frazioni Erbanno-Angone;
5) Fettolini Maria: Calvagese Riviera;
6) Gelmini Elvira: Bovezzo;
7) Ziletti Antonietta: Idro;
8) Picinoli Maria: Puegnago;
9) Fada Marisa: Bovegno;
10) Romano Maria: Paisco Loveno.

La candidata Amolini Viani Caterina, 10ª in graduatoria, non ottiene nessuna assegnazione poichè l'unica condotta indicata risulta già assegnata a quelle che la precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 4 febbraio 1964

(1834) *Il medico provinciale*: RAFFO

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.